

## APPELLO 05-24

La Giuria d'Appello riunita nelle persone di Giuseppe Meo (Presidente), Osvaldo Magnaghi, Giorgio Ballerini Giacometti, Eugenio Torre (membri effettivi) con Adolfo Villani, (membro supplente) e con Fabio Donadono, Sergio Pepe e Nicola Vescia (uditori) ha assunto la seguente decisione sull'appello proposto dall'imbarcazione 180088 avverso la decisione della Giuria relativa all'ottava prova del Campionato di Distretto della Classe Laser, disputato a Cagliari il 27 agosto 2005.

Durante l'ottava prova del Campionato, poco dopo la partenza il Laser 179708, di bolina [mure a dritta](#), incrociava un altro Laser con le [mure a sinistra](#), che non si [teneva discosto](#) e causava un contatto fra i due scafi.

179708 protestava ed al termine della regata presentava nei termini apposito modulo di protesta, in cui inizialmente individuava la barca protestata con il numero 180080 e nel prosieguo del medesimo modulo descriveva l'incidente identificando la barca con le [mure a sinistra](#) con il numero 180088.

Il Comitato per le Proteste a sua volta, recependo la prima parte del modulo di protesta, chiamava le parti in udienza con il Comunicato n.10 in cui il protestato veniva identificato con il numero velico 180080.

Il protestante 179708, avvedutosi dell'errore in cui aveva indotto il Comitato per le Proteste, lo avvisava dell'accaduto.

A questo punto il Comitato esponeva un nuovo comunicato (il n.11) che correggeva il numero velico della barca protestata e convocava quest'ultima anche a mezzo di altoparlante.

Barca 180088 si presentava in udienza ed il Comitato per le Proteste le forniva il modulo della protesta perché ne potesse prendere visione e le offriva tempo per preparare la difesa. La barca protestata, odierna appellante, presa visione del modulo, dopo aver preparato e consegnato una memoria in cui motivava il suo rifiuto a partecipare all'udienza, si rifiutava di comparire in udienza e si allontanava.

Il Comitato per le Proteste, considerata la regolarità della protesta e della sua notifica, considerato altresì che era lampante l'errore materiale perché non vi era nessuna barca iscritta al Campionato con il numero 180080, considerata infine la possibilità offerta dalla regola [61.2](#) del Regolamento di Regata, la quale ammette la migliore identificazione del protestato prima dell'inizio dell'udienza, visto che il protestato presentandosi aveva sanato l'eventuale difetto di convocazione e preso atto che egli si era rifiutato di discutere la protesta, procedeva in contumacia e, dopo aver ascoltato i testimoni ed aver accertato la violazione della regola [10](#) da parte di 180088, lo squalificava per la prova n.8 del Campionato.

Il protestato 180088 ha proposto appello nei termini avverso tale decisione sostenendo:

- che il suo numero velico non era tra quello dei protestati e per tale motivo egli non poteva essere considerato protestato;
- che, diversamente da quanto annotato nel Comunicato n.11, lo stesso era stato esposto non alle ore 17,00 ma alle 18,15 e che non era sottoscritto dal Presidente del Comitato per le Proteste.
- che a causa della "irritualità" della procedura della protesta e dei "gravi fatti" verificatisi ha ritenuto di non dover discutere la protesta, pur nella convinzione di poter ottenere una decisione favorevole, disponendo di alcuni testimoni.

La Giuria di Appello osserva che la regola [61.2](#) ultimo comma del Regolamento di Regata stabilisce che se la protesta è stata presentata per iscritto ed ha identificato quando e dove è avvenuto l'incidente, l'identificazione del protestante o del protestato può essere regolarizzata in qualsiasi momento prima dell'udienza;

- perchè si perfezioni il contraddittorio è necessario che si notifichi ad entrambe le parti il tempo e il luogo in cui sarà tenuta l'udienza;
- il fatto che entrambe le parti si siano presentate (la presenza è provata dal documento autografo consegnato in quella occasione) dimostra che la notifica -comunque fatta- ha ottenuto il suo effetto;
- il Comitato per le Proteste ha correttamente fornito il modulo di protesta al protestato e gli ha dato tempo per preparare la difesa (utilizzata invece dal protestato per redigere il documento autografo);
- il protestato, anziché affrontare il giudizio e citare i suoi testimoni, ha deliberatamente abbandonato l'udienza pur avendo riconosciuto l'incidente identificato nel modulo di protesta.

Per questi motivi questa Giuria di Appello, respinge perchè infondato l'appello proposto dal Laser 180088. Così deciso in Napoli il 28 ottobre 2005

Il Presidente  
Giuseppe Meo